

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEI CORSI DI ALTA FORMAZIONE *POST LAUREAM*

ART. 1

OGGETTO

Il presente Regolamento determina le modalità d'istituzione ed organizzazione dei Master Universitari di primo e secondo livello, dei Corsi di Perfezionamento e di Aggiornamento.

ART. 2

DEFINIZIONI

Ai sensi del presente regolamento, si intende:

- a) per Master universitario, il titolo rilasciato, ai sensi dell'art. 3, D.M. 270/04, alla fine di corsi *post lauream* professionalizzanti di alta formazione che di norma rilasciano 60 Crediti Formativi Universitari ed hanno una durata di un minimo di 8 mesi;
- b) per Master spin-off i Master in cui, oltre al titolo, l'Università offre la opportunità di creare una impresa da un'idea nata nel contesto del Master medesimo;
- c) per Corso di Perfezionamento, un corso *post lauream* professionalizzante, da 10 a 60 Crediti Formativi Universitari, che si prefigge il perfezionamento o l'approfondimento specialistico ai sensi dell'art. 6, L. 341/90;
- d) per Corso universitario di aggiornamento, ai sensi dell'art. 3, D.M. 270/04, e dell'art. 6, L. 341/90, un corso *post lauream* di aggiornamento professionale relativo a temi di attualità da 20 a 120 ore.
- e) per Istituzione dei Corsi, di cui ai punti a), b), c) e d), la delibera con la quale il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione approvano il progetto per le parti di relativa competenza. In particolare il Senato Accademico delibera sul piano didattico del corso ed il Consiglio d'Amministrazione sul piano finanziario;
- f) per Attivazione dei Corsi, il provvedimento di emanazione del bando di concorso o di selezione per l'ammissione che deve prevedere l'inizio dei corsi, di norma, il 1° novembre di ogni a.a.;
- g) per Credito Formativo Universitario (CFU la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio. Al CFU corrispondono 25 ore di lavoro per studente;
- h) per Docente proponente, il docente di ruolo dell'Università "Magna Grascia" di Catanzaro che propone l'istituzione di un corso. Nel caso in cui il proponente sia diverso dal Direttore del corso, va allegato il curriculum del Direttore come previsto all'art.3. I docenti di ruolo presso l'Università

"Magna Grascia" di Catanzaro, nel medesimo anno accademico, non possono ricoprire il ruolo di Direttore di più di due corsi di alta formazione *post lauream* con sede presso l'UMG.

ART. 3

ISTITUZIONE

1. Le proposte d'istituzione dei Corsi di alta formazione *post lauream*, formulate dal Docente proponente entro il 30 aprile di ciascun a.a., sono deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, a seconda delle rispettive competenze, ai sensi dell'art. 2 lettera e del presente regolamento.

2. La proposta d'istituzione dovrà prevedere i requisiti di seguito elencati:

- a) titolo, livello, obiettivi formativi e finalità del Corso di alta formazione *post lauream*, con particolare riferimento agli sbocchi professionali ed ai rapporti con il mondo produttivo;
- b) titoli di ammissione e requisiti di accesso;
- c) modalità complessive di organizzazione della didattica con riferimento ai metodi ed alla valutazione del profitto;
- d) piano didattico completo delle singole attività didattiche con l'indicazione dei settori scientifico disciplinari e dei crediti laddove rilasciati, dei docenti di ruolo presso l'UMG responsabili degli insegnamenti, dei docenti esterni appartenenti ad Enti pubblici o privati o esperti in materia oggetto del Master, della proporzione di ore tenute da docenti di ruolo dell'Ateneo e nel caso siano previsti stage, dei soggetti terzi convenzionati;
- e) sedi in cui si prevede di svolgere le attività didattiche;
- f) risorse di personale tecnico e di tutor;
- g) azioni che si adotteranno per la valutazione interna di qualità, in conformità alle indicazioni di Ateneo;
- h) Direttore proposto, appartenente al SSD specifico o affine e/o con profilo curricolare congruo rispetto alle tematiche del Corso di alta formazione *post lauream*;
- i) proposta dei nominativi dei componenti del Consiglio Scientifico;
- j) piano finanziario comprensivo del numero minimo e massimo di studenti e di uditori. Nel caso di Master con finanziamenti esterni, il piano finanziario deve riportare l'entità del finanziamento esterno e la sua destinazione secondo quanto previsto dall'art. 4;
- k) identificazione del Centro di Gestione amministrativa del Corso di norma coincidente con il Dipartimento di afferenza del Direttore del Corso;
- l) nel caso di Master in convenzione con altri Atenei o con enti pubblici o privati, bozza della convenzione redatta ai sensi dell'art. 5 e lettera di impegno;

m) nel caso di Master spin-off, la presenza di finanziatori esterni costituisce un criterio preferenziale nella valutazione da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

3. I corsi, previo parere favorevole del Senato e del Consiglio di Amministrazione, sono istituiti con decreto del Rettore, che nomina contestualmente il Direttore del Corso ed i componenti del Consiglio Scientifico. Con il medesimo decreto è individuato il Centro di Gestione al quale è imputata la gestione amministrativa e finanziaria dei corsi.

ART. 4

FINANZIAMENTI

1. La copertura finanziaria delle spese necessarie all'attivazione e allo svolgimento dei singoli Master è assicurata:
 - a) dalle quote di iscrizione;
 - b) dalle risorse economiche eventualmente assegnate dai Dipartimenti nel cui ambito operano i corsi;
 - c) da risorse esterne acquisite da soggetti pubblici e privati a seguito di convenzione. Il finanziamento esterno può essere destinato alla concessione di borse di studio, al pagamento della tassa di iscrizione e del bollo virtuale, alle spese di funzionamento del Master (totale o parziale) e, nel caso di Master spin-off, al finanziamento del premio per il migliore project-work (totale o parziale).
2. L'Ateneo potrà motivatamente assegnare eventuali risorse aggiuntive.
3. Una quota pari al 10% dei contributi dei singoli Master è destinata al Centro di Gestione.
Una quota del 5% è destinata al bilancio di Ateneo per spese generali.
È possibile destinare al Centro di Gestione un'ulteriore quota finalizzata all'alta formazione.
4. In coerenza con le norme vigenti, l'acquisizione di beni e servizi, sia dal punto di vista della gestione amministrativa che patrimoniale, è affidata al Centro di Gestione del corso.

ART. 5

CONVENZIONI

1. I corsi possono essere organizzati in collaborazione con altri Atenei, italiani o stranieri e con altri enti pubblici e privati, sulla base di apposite convenzioni. La sede di svolgimento del Master e la sede amministrativa ed organizzativa deve comunque essere ubicata presso l'Ateneo Magna Graecia.
2. Le convenzioni, approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, individuano titolo e tipologia del Master, la sede amministrativa ed organizzativa, l'offerta delle attività formative e di eventuale gestione congiunta dei corsi, la composizione degli organi di gestione. Nel caso di collaborazione con altri Atenei, le convenzioni identificano altresì le modalità di rilascio del titolo.
3. Per i Master con finanziamenti esterni all'Ateneo la Convenzione deve specificare la destinazione del finanziamento esterno secondo quanto indicato all'art. 4 lettera c.

ART. 6

ORGANI

1. Organi dei corsi sono il Direttore ed il Consiglio scientifico.
- 2 Il Direttore è un docente di ruolo dell'Università "Magna Graecia" di Catanzaro. Il Direttore è responsabile dell'organizzazione complessiva del corso, del regolare svolgimento delle attività didattiche e della conservazione dei relativi documenti, nonché della valutazione di qualità.
3. Il Direttore può nominare un co-direttore anche non appartenente ai ruoli dell'UMG, con adeguato curriculum vitae attinente con gli obiettivi del Master.
- 4 Il Consiglio scientifico è costituito dai docenti di ruolo presso l'UMG e può essere integrato con docenti di ruolo anche di altre Università e/o di altri enti pubblici e privati che concorrono all'istituzione, nonché con esperti qualificati.
5. Il Consiglio scientifico garantisce il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati nella proposta di Istituzione del corso e svolge i seguenti compiti:
 - a) collabora all'organizzazione delle attività didattiche ed alle modalità di svolgimento del corso;
 - b) definisce gli insegnamenti da affidare a docenti interni ed esterni stabilisce gli insegnamenti da bandire mediante procedure di valutazione comparativa secondo le norme di legge e Statuto, individua i docenti cui affidare lo svolgimento dei singoli seminari.

ART. 7

VERIFICHE PERIODICHE E VALUTAZIONE FINALE

1. Il Direttore sottopone il Corso di sua pertinenza a verifiche periodiche sull'efficienza ed efficacia delle attività didattico-formative.
2. Il Direttore invia al Nucleo di Valutazione di Ateneo la relazione finale sugli obiettivi conseguiti, con particolare riferimento agli sbocchi professionali ed alle opportunità di accesso al settore produttivo di pertinenza del corso.
- 3 La valutazione finale del Master è effettuata dal Consiglio Scientifico presieduto dal Direttore e può essere effettuata attraverso presentazione scritta o orale di un elaborato da parte del candidato su un tema assegnato dal Direttore o da un docente del Master.
4. Nel caso di richiesta di rinnovo del corso, l'attivazione è subordinata al parere del Nucleo di Valutazione sulla relazione delle attività svolte¹.

ART. 8

REQUISITI E MODALITÀ' DI AMMISSIONE AI CORSI

¹ *Comma modificato con D.R. n. 615 del 15.06.2015.*

1. Il bando di concorso per l'ammissione è emanato con decreto del Rettore.
2. Nel caso in cui le modalità di ammissione prevedano lo svolgimento di prove o l'esame dei titoli, il Rettore, su proposta del Direttore del corso, nomina la Commissione di valutazione, composta da docenti del corso. Nel caso di Master con finanziamenti esterni destinati anche a borse di studio, il concorso di ammissione è obbligatorio.
3. Per l'accesso ai corsi di master di primo livello è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - Laurea triennale di cui al D.M. n. 509/99 e al D.M. n. 270/04
 - Diploma universitario di cui alla legge 341/90
 - Diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti il D.M. 509/99
 - altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

Il possesso dei titoli necessari all'accesso al Master di secondo livello consente anche l'accesso al Master di primo livello.

Per l'accesso ai master universitari di secondo livello è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- laurea specialistica di cui al D.M. 509/99
 - laurea magistrale di cui al D.M. 270/04
 - diploma di laurea di cui alla legge 341/90
 - titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
4. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione ai corsi di master universitari è disposto dal Senato Accademico, previo parere delle Scuole o del Dipartimento non coordinato da Scuole nel rispetto degli accordi internazionali e delle disposizioni normative in materia.
 5. Per la partecipazione al concorso di ammissione può essere richiesto il versamento di un contributo di preiscrizione.
 6. È fatto divieto di contemporanea iscrizione ad altri corsi di studio.
 7. L'ammissione al Master vale esclusivamente per l'anno accademico cui si riferisce il relativo bando e non può essere congelata, in attesa che l'ammesso concluda altri corsi.
 8. In mancanza dei requisiti di cui al precedente comma 3 è possibile iscriversi ai Corsi di formazione *post lauream* in qualità di Uditori. Agli Uditori è preclusa la possibilità di effettuare prove di accertamento della conoscenza. Agli Uditori è rilasciata al termine del corso una attestazione di frequenza. Il numero di Uditori ammissibili deve essere previsto nella domanda di istituzione. In ogni caso gli Uditori non concorrono al raggiungimento del numero minimo di iscritti necessario per attivare il Master. La quota di iscrizione per gli uditori, prevista nel piano finanziario, è definita in misura non

inferiore al 30% della quota degli iscritti regolari.

9. Per l'accesso ai Corsi di perfezionamento è previsto il possesso di un titolo di studio di livello universitario ai sensi del D.P.R. 10 Marzo 1982.

10. Per l'accesso ai Corsi di aggiornamento i requisiti per l'ammissione saranno indicati nel bando.

ART. 9

MASTER ORIENTATI AL TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE

(Master spin-off)

I Master possono coniugare in un unico percorso l'alta formazione con l'incubazione di una idea imprenditoriale consentendo il trasferimento delle idee e della creatività di un singolo studente su obiettivi reali. L'Ateneo Magna Graecia di Catanzaro intende porsi come incubatore di impresa per le migliori idee progettuali degli studenti offrendo la opportunità, al termine del percorso formativo del Master, fermo restando il rilascio del titolo a tutti gli iscritti, di trasformare il miglior progetto in uno spin-off attraverso le modalità di seguito descritte.

1. La prova finale consiste nella discussione di un progetto di trasferimento di idee al mondo produttivo (project work).
2. Il project work deve essere strettamente inerente alle finalità del master e congruo con gli obiettivi formativi del master stesso.
3. I project work verranno valutati, ai fini della possibilità di accesso ad uno spin-off di Ateneo, da una apposita commissione nominata dal Rettore.
4. Nei Master spin-off con finanziamento esterno il numero di iscritti può essere pari a 5 se il finanziamento prevede la somma prevista al successivo punto 5 da destinare al migliore project work. In questi Master quanto previsto dall'art. 4 comma 3 graverà sulle entrate derivanti dalle tasse di iscrizione. In assenza di finanziamento esterno il numero di iscritti deve essere almeno pari a 10. Per questi Master la quota di iscrizione, oltre a prevedere quanto previsto all'art.4 comma 3, deve anche prevedere la quota di finanziamento per il migliore project work di cui al successivo punto 5.
5. Ogni anno verrà finanziato per ogni Master spin-off, ai fini del precedente punto 3, il migliore project work valutato dalla Commissione di Ateneo. Il project work potrà anche essere presentato da due candidati congiuntamente. In tal caso, qualora la Commissione di Ateneo dovesse valutare il suindicato project work come il migliore, il relativo finanziamento verrà ripartito in parti uguali tra i medesimi candidati. Il finanziamento del project work è stabilito dal Consiglio di Amministrazione in misura compresa fra 10 e 20.000 Euro, commisurata al numero di iscritti al Master.
6. Il finanziamento di cui al punto 5 è finalizzato esclusivamente alla costituzione ed avvio della società spin-off. Nel caso in cui il vincitore non partecipi alla costituzione della società spin-off, il finanziamento per

il migliore project work sarà attribuito allo studente che segue nella graduatoria stilata dalla commissione di cui al punto 3 del presente articolo.

7. Le modalità di costituzione e di gestione dell'impresa spin-off sono disciplinati dal Regolamento spin-off e brevetti di Ateneo.

ART. 10

CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

1. Il titolo è conseguito a seguito del superamento di un esame finale sostenuto di fronte ad un'apposita Commissione, nominata dal Rettore su proposta del Direttore del corso. Nel caso di master spin-off l'esame finale consiste nella presentazione e discussione del project work.

2. A seconda del corso, è rilasciato:

- a) il Diploma di Master, di primo o secondo livello;
- b) l'Attestato del Corso di Perfezionamento;
- c) l'Attestato del Corso di Aggiornamento professionale.

I Diplomi e gli Attestati devono includere il totale dei CFU acquisiti e la valutazione finale.

3. Solo per i Master è rilasciato il Certificato Supplementare, in cui risultino esposti i contenuti formativi delle attività seguite dallo studente.

ART. 11

ATTIVITÀ RETRIBUITE

1. Le attività didattiche affidate a docenti interni possono essere retribuite ai sensi del vigente regolamento di Ateneo per l'attribuzione, l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi degli artt. 6 e 24 della Legge 240/2010, alle seguenti condizioni:

- a) siano svolte al di fuori degli obblighi didattici previsti per legge certificati nel registro delle attività didattiche.
- b) siano retribuite nella misura stabilita dal piano finanziario approvato, previa apposita autocertificazione verificata dal Direttore del corso;
- c) Il Coordinatore del corso può percepire un'indennità di carica stabilita dal Consiglio di Amministrazione sulla base del piano economico del Master stesso.

2. All'incentivazione del personale amministrativo impegnato nella gestione finanziaria ed amministrativa del corso può essere destinata una quota definita nel piano finanziario del corso, mediante apposito progetto e previa autorizzazione della Direzione Generale.

ART. 12

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'a.a. 2013/2014.
2. La frequenza ai Master ed ai Corsi di Perfezionamento ed Aggiornamento esenta dal conseguimento di ECM per l'anno solare di svolgimento le categorie professionali che ne hanno obbligo.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti di Ateneo.
4. Per l'a.a. in corso la data di presentazione dei Master è differita al 10 Settembre; per i Master spin-off è differita al 10 Ottobre.
5. La data di inizio dei master di cui al punto 4 delle norme transitorie è fissata, di norma, al 1° Novembre 2013. I master con lo stesso titolo di quelli che avranno inizio il 1° Novembre 2013, il cui percorso formativo non fosse esaurito, continueranno normalmente la loro attività formativa.